

Allegato "A" al numero 11874 di Raccolta

Statuto dell'associazione

"OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA: CENTRO ANTIVIOLENZA"

ART.1

Denominazione e sede

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA: CENTRO ANTIVIOLENZA".

2.L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 460/97 e di qualsiasi altra previsione riguardante, rivolta e in materia di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale vigenti fino alla loro abrogazione nonché del D.Lgs. 117/17 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3.L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

4.Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

5.Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

6.L'associazione ha ottenuto il riconoscimento quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e risulta iscritta all'anagrafe delle Onlus presso la Direzione Regionale delle Entrate della Puglia. Fino a che risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus, l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, e la stessa dovrà rispettare la disciplina del D.Lgs. 460/97 e qualsiasi altra previsione riguardante, rivolta e in materia di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale vigenti fino alla loro abrogazione da parte e secondo le tempistiche previste dal D.Lgs. 117/17. In vigore della disciplina del D.Lgs. 460/97 e nel permanere dell'iscrizione alla menzionata Anagrafe presso la DRE della Puglia la denominazione dell'associazione sarà "OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA: CENTRO ANTIVIOLENZA ONLUS".

7.L'Associazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, solo successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previa iscrizione nello stesso e avuto effetto dell'abrogazione integrale della disciplina in tema di Onlus, sostituirà nella propria denominazione, negli atti,

nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'acronimo Onlus con la locuzione Ente del Terzo Settore o ETS. La denominazione risulterà quindi essere "OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA: CENTRO ANTIVIOLENZA ETS".

8.L'associazione assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale e si propone di ottenere il riconoscimento.

9.L'associazione ha sede legale nel Comune di Barletta alla via Oronzo Capacchione n. 20.

10.L'associazione potrà aprire unità locali, istituire sezioni, uffici di rappresentanza, trasferire la propria sede legale senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

ART.2

Principi e Finalità

1.L'associazione "OSSERVATORIO GIULIA E ROSSELLA: CENTRO ANTIVIOLENZA", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 una volta abrogata la disciplina in materia di Onlus l'associazione dovrà esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si ispira ai valori fondamentali della centralità della persona umana, della sua dignità e dei suoi diritti, della solidarietà umana, della condivisione, dell'accoglienza fraterna, senza fini politici, religiosi o di lucro.

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, rientranti tra quelle indicate dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore e in particolare persegue le finalità in appresso elencate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) costituzione di parte civile in tutti quei processi nei quali, dai reati contestati agli imputati, derivi la lesione di un diritto soggettivo inerente lo scopo statutario prevalente perseguito;
- d) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del





Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6
giugno 2001, e successive modificazioni;

e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
della legge 6 giugno 2016, n. 106;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero
delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita
di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,
n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
o di attività di interesse generale a norma del presente
articolo;

i) promozione della cultura della legalità, della pace
tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di interesse generale di
cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale
di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si
concretizzeranno in:

- svolgere un insieme di attività di assistenza,
informazione, aiuto tutela e protezione rivolti a donne
vittime di violenza e a minori vittime di maltrattamenti e
abusi.

Specificatamente sono e saranno erogate le seguenti
prestazioni:

- interventi di ascolto, di accoglienza;
- di aiuto e sostegno psicologico individuale e familiare,
di counseling, di mediazione, di ascolto protetto su
richiesta del tribunale dei minori, di consulenza e
assistenza legale nonché sanitaria, di sostegno e
orientamento per l'inserimento sociale e lavorativo di donne
vittime dei maltrattamenti e violenza, di accompagnamento

agli altri servizi presenti sul territorio, di invio a case protette, di collaborazione con tutti i servizi, pubblici e non, socio sanitari del territorio locale e nazionale tra cui anche le forze dell'ordine e l'Autorità Giudiziaria, consultori, centro di igiene mentale e servizi sociali comunali, di sostegno del minore anche in adempimento di iniziative disposte dall'Autorità giudiziaria, nonché quelle conseguenti e successive agli esiti del procedimento, di gestione di una o più linee telefoniche anche per conto di terzi, di gestione di centri anti-violenza e case di accoglienza;

- svolgere ogni attività sociale diretta a tutelare specificatamente la condizione della donna e dei minori nella vita sociale, sessuale e biologica;

- svolgere anche attività di prevenzione finalizzate alla promozione di una cultura non violenta e alla acquisizione nelle donne e nei minori di modalità e tecniche atte a evitare di perpetrarsi e/o reiterarsi di atti di violenza.

A tale scopo saranno (e sono) attivati sportelli, corsi e laboratori nelle scuole o in altri luoghi anche istituzionali, diretti a comunità e gruppi ristretti, in connessione con gli scopi prevalenti di cui sopra:

- favorire la diffusione della cultura dei diritti delle donne e dei minori e così: elaborare dati, promuovere convegni, dibattiti, seminari, corsi, ricerche, pubblicazioni, manifestazioni cinematografiche ed espositive e in genere, iniziative dirette ad approfondire la conoscenza della condizione femminile e minorile ed a sensibilizzare su tali problematiche i servizi e le strutture dei territori esistenti;

- favorire l'informazione sulle normative e sulle politiche che riguardano le donne anche attraverso l'istituzione di servizi di sportello.

3. Fino all'abrogazione della disciplina in tema di Onlus l'Associazione dovrà svolgere esclusivamente le attività statutarie che siano compatibili con quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 460/97 essendo vietato lo svolgimento di attività diverse.

L'associazione pertanto opera attualmente nell'ambito delle attività di "assistenza sociale e socio-sanitaria".

4. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con





apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di Onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

5. L' Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Puglia, tuttavia potrà istituire sedi secondarie ed operative su tutto il territorio nazionale.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3

Ammissione

1. Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, senza discriminazione alcuna.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Per questione operative potranno essere incaricati uno o più membri del Consiglio per un primo vaglio delle domande associative le quali dovranno essere comunque oggetto di delibera del Consiglio Direttivo per la loro approvazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

4. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

5. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile e non collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 4

Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati sono garantiti dal principio di uguaglianza, hanno pari diritti e doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

3. Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5

Volontario e attività di volontariato

1. L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività può servirsi di volontari. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

Recesso ed esclusione dell'associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato recede dall'associazione con il mancato pagamento della quota sociale annuale e il recesso avrà decorrenza dall'esercizio successivo.

L'associato può recedere dall'associazione anche mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro



trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

ART. 7

Gli Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, nominato nei casi previsti dalla legge;
- Organo di revisione, nominato nei casi previsti dalla legge.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione degli organi di controllo e di revisione. Può essere previsto il rimborso di spese solo se effettivamente sostenute per l'Associazione e documentate.

ART. 8

L'Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, raccomandata, spedita al recapito risultante dal libro degli associati, P.E.C. o e-mail all'indirizzo fornito dall'associato e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta scritta di almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

4. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

6. L'Assemblea può essere tenuta legittimamente anche in video-conferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, saranno valide le decisioni prese fino a quel momento.

ART.9

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- fissa l'importo della quota associativa annuale;
- approva il bilancio di esercizio, il rendiconto e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati che ricorrono all'Assemblea;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.10

Validità assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

3. In caso di acquisizione della personalità giuridica, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri



non hanno diritto di voto.

4. L'assemblea straordinaria delibera eventuali modifiche statutarie, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio.

ART.11

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo 3 e massimo 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi componenti, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea e la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

6. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, il rendiconto e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

7. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario scegliendolo alternativamente all'esterno o all'interno del Consiglio stesso che ha i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- supporta il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro i termini per l'approvazione;
- supporta il consiglio nella tenuta dei libri sociali e dei registri di sua competenza;
- provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Nei compiti elencati il Segretario, qualora membro del Consiglio, potrà farsi coadiuvare da persona esterna al Consiglio stesso. Il Segretario risponde del suo operato al Consiglio di amministrazione.

10. Il Consiglio Direttivo può essere tenuto legittimamente anche in video-conferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente Amministratore. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, saranno valide le decisioni prese fino a quel momento.

ART.12

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Eventuali limitazioni dei poteri del Presidente possono essere iscritte nel Registro.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti.

3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al



Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.13

Organo di controllo

1.L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2.L'organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3.Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4.Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5.Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge e dal presente statuto l'organo di controllo dovrà applicare la norme di comportamento ad esso dedicate così come elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili.

ART.14

Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

2.E' formato da uno o piu' revisori contabili iscritti al relativo registro.

ART.15

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta

fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

2. Fino a che sarà in vigore il decreto legislativo 460/97, l'Associazione potrà conseguire proventi anche da attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

3. Dopo l'operatività e l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, l'Associazione potrà trarre risorse economiche anche da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART.16

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

1. Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2. Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate dallo Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.17

Bilancio

1. L'anno sociale decorre dal primo gennaio e si conclude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio o il rendiconto dell'Associazione sono annuali e sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

3. Il bilancio di esercizio o il rendiconto sono predisposti



dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.18

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.19

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

2. In vigore della disciplina sulle Onlus le disposizioni di cui al comma 1 devono essere applicate compatibilmente con quanto previsto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97. Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART.21

Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio/segretario;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio

direttivo/segretario.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART.22

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.23

Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina in materia di Onlus, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

3. Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,



comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;

- L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di
utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Barletta venti dicembre duemilaventuno, nel mio studio in
via Pier delle Vigne n. 21.

Firmato: ARBUES IMMACOLATA FORTUNA

Francesca Paola Napoletano Notaio

Vi è l'impronta del sigillo.

***È copia conforme
all'originale conservato
nei miei rogiti.
Barletta
nel mio studio in
Via Pier delle Vigne, 21***

29 DIC. 2021

Francesca Paola Napoletano

